

NOTIZIARIO

Nr 1/2014

Argomenti:

1. Nuove detrazioni lavoro dipendente-2. Rottamazione ruoli al 28 Febbraio 2014

1. Nuove detrazioni reddito lavoro dipendente

L'articolo 1 comma 127 della Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha modificato le detrazioni di lavoro dipendente contenute nell'articolo 13 del TUIR.

Per i redditi non superiori a 8 mila euro la detrazione per lavoro dipendente è aumentata di 40 euro e quindi la nuova detrazione spettante è pari a 1.880 euro (prima era di 1.840 euro). Vengono poi riformulate le detrazioni per redditi di importo superiore. In particolare cambiano le regole per il calcolo della detrazione per i redditi tra gli 8.000 e i 28.000 euro: è necessario aggiungere a 978 euro il risultato del prodotto tra 902 e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 20.000.

Per i redditi compresi tra i 28.000 e 55.000 euro, la detrazione spetta per 978 euro aumentati per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000, meno il reddito complessivo, e 27.000.

Gli importi di tali detrazioni vanno *rapportati al periodo di lavoro* dell'anno e al reddito complessivo, pertanto maggiore sarà il reddito e minore sarà l'importo della detrazione spettante.

Nulla cambia invece per i redditi superiori a 55.000 euro, i quali continuano a non aver diritto alle detrazioni. Si tratta quindi di una novità riguardante i redditi da lavoro dipendente se alla formazione del reddito complessivo concorrono, ad esclusione dei pensionati, anche i redditi assimilati quali:

- redditi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- redditi di collaborazione "a progetto",
- redditi percepiti da soci lavoratori di cooperative,
- borse di studio e assegni di formazione professionale.

Vengono inoltre confermati gli importi minimi della detrazione : \in 690 in caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e \in 1.380 in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Le novità introdotte sono riepilogate nella tabella che segue, con il confronto con la disciplina previgente

ANTE LEGGE DI STABILITA' 2014	POST LEGGE DI STABILITA' 2014
Reddito ≤ 8.000 euro	Reddito ≤ 8.000 euro
1.840 euro	1.880 euro
Da 8.001 a 15.000 euro	Da 8.001 a 28.000 euro
1.338 + 502 x (15.000 – reddito complessivo)	978 + 902 x (28.000 – reddito complessivo)
7.000	20.000
Da 15.000 a 55.000 euro	Da 28.000 a 55.000 euro
1.338 + (55.000 - reddito complessivo)	978 + (55.000 - reddito complessivo)
40.000	27.000
Oltre 55.000 euro	Oltre 55.000 euro
0	0

Il comma 2 del sopra citato articolo 13 del TUIR prevedeva inoltre che le detrazioni di cui al comma 1 per i redditi superiori ad euro 23.000 e fino ad euro 28.000 erano incrementati di un importo pari a :

- 10 euro se il reddito complessivo era superiore a 23.000 ma inferiore a 24.000 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo era superiore a 24.000 ma inferiore a 25.000 euro;
- 30 euro, se il reddito complessivo era superiore a 25.000 ma inferiore a 26.000 euro;
- 40 euro, se il reddito complessivo era superiore a 26.000 ma inferiore a 27.700 euro;
- 25 euro, se il reddito complessivo era superiore a 27.700 ma inferiore a 28.000 euro.

Questi sono stati del tutto eliminati con conseguente abrogazione del comma 2.

Per quanto riguarda la c.d. "no tax area", ovvero quella parte di reddito non sottoposta a tassazione e quindi la fascia di esenzione assoluta dell'IRPEF, nulla cambia rispetto al 2013. Infatti l'aumento della stessa a € 12.000 annunciato è sfumato e quindi resta fissa ad € 8.000 per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di calcolo delle nuove detrazioni.

Ipotesi 1. Reddito complessivo fino a 8.000 euro

a) Reddito complessivo pari a 7.200 euro

	IRPEF Lorda Annua		IRPEF Netta Annua	IRPEF Lorda Mensile	Detrazione Mensile	IRPEF Netta Mensile
Fino al 2013	1.656	1.840	0	138	153,33	0
Dal 2014	1.656	1.880	0	138	156,67	0
Differenza	0	+40	0	0	+3,34	0

b) Reddito complessivo pari a 8.000 euro

	IRPEF Lorda Annua	Detrazione Annua	IRPEF Netta Annua	IRPEF Lorda Mensile	Detrazione Mensile	IRPEF Netta Mensile
Fino al 2013	1.840	1.840	0	153,33	153,33	0
Dal 2014	1.840	1.880	0	153,33	156,67	0
Differenza	0	+40	0	0	+3.34	0

Ipotesi 2. Reddito complessivo fino a 15.000 euro

c) Reddito complessivo pari a 14.900 euro

	IRPEF Lorda Annua	Detrazione Annua	IRPEF Netta Annua	IRPEF Lorda Mensile	Detrazione Mensile	IRPEF Netta Mensile
Fino al 2013	3.427	1.345	2.082	285,58	112,10	173,49
Dal 2014	3.427	1.569	1.858	285,58	130,73	154,85
Differenza	0	224	224	0	18,64	18,64

<u>Ipotesi 3. Reddito complessivo oltre 15.000 euro</u>

d) Reddito complessivo pari a 18.500 euro

	IRPEF Lorda Annua	Detrazione Annua	IRPEF Netta Annua	IRPEF Lorda Mensile	Detrazione Mensile	IRPEF Netta Mensile
Fino al 2013	4.395	1.339	3.056	366,25	111,58	254,67
Dal 2014	4.395	1.406	2.989	366,25	117,20	249,05
Differenza	0	68	68	0	5,63	5,63

e) Reddito complessivo pari a 30.000 euro

	IRPEF Lorda Annua	Detrazione Annua	IRPEF Netta Annua	IRPEF Lorda Mensile	Detrazione Mensile	IRPEF Netta Mensile
Fino al 2013	7.720	1.339	6.381	643,33	111,55	531,78
Dal 2014	7.720	979	6.741	643,33	81,58	561,76
Differenza	0	-360	-360	0	-29,97	-29,97

2. Rottamazione ruoli al 28 Febbraio 2014

Premessa

Un'importante novità della Legge di stabilità 2014 riguarda le cartelle esattoriali emesse entro lo scorso 31 ottobre 2013 : si tratta di una riedizione della c.d. "rottamazione delle cartelle", vale a dire la possibilità di definire tali cartelle in forma agevolata.

Già la Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) aveva introdotto la rottamazione delle cartelle esattoriali di **importo fino a € 2.000** e relative a ruoli **resi esecutivi fino al 31.12.1999**. Era previsto un annullamento d'ufficio delle stesse entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, cioè entro l'1.07.2013. L'importo di € 2.000 era calcolato sommando le voci di capitale, interessi per ritardata iscrizione al ruolo e sanzioni.

La nuova edizione del provvedimento di cui si discute è da ascrivere in un *processo di alleggerimento* della posizione del legislatore nel campo della riscossione, testimoniato da una serie di interventi legislativi relativamente recenti. Tali interventi sono collegati da un lato alla perdurante situazione economica di crisi che ha inciso sulla effettiva possibilità per i contribuenti di far fronte puntualmente ai pagamenti di cartelle e tributi, e dall'altro alla esigenza di introdurre nuovi strumenti deflattivi del contenzioso.

Nelle righe che seguono richiamiamo brevemente i provvedimenti più importanti.

Cartelle pazze

La stessa Legge di Stabilità 2013 ha offerto al cittadino uno strumento di difesa delle **cartelle pazze**. Dal 1° gennaio 2013 tutti coloro che ricevono una cartella esattoriale, un avviso di accertamento esecutivo e/o un atto di procedura cautelare/esecutiva, possono presentare ad Equitalia una dichiarazione per chiedere la *sospensione della riscossione* nei casi di:

- **prescrizione** o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- provvedimento di **sgravio** emesso dall'ente creditore;
- sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- **sospensione giudiziale,** oppure in presenza di una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario non ha preso parte;
- **pagamento effettuato** riconducibile al ruolo in oggetto e in data antecedente la formazione del ruolo in favore dell'ente creditore;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito stesso.

Questa dichiarazione va presentata nel termine di **90 giorni** dalla ricezione dell'atto che si vuole contestare e va accompagnata da una **documentazione** che ne giustifichi la richiesta.

L'ente creditore ha 220 giorni dalla presentazione della domanda per fornire risposte, altrimenti gli atti contestati vengono annullati secondo la regola del "silenzio-assenso".

Per scongiurare il fenomeno della presentazione di istanze di sospensione temerarie, qualora la documentazione presentata risulti falsa è prevista una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% delle somme iscritte a ruolo.

Definizione liti fiscali pendenti

Con il termine definizione liti fiscali pendenti, la manovra di Luglio 2011, c.d. "Manovra correttiva", il DL 98/2011, aveva previsto, allo scopo di ridurre le pendenze giudiziarie in corso, di poter definire le liti :

- 1) pendenti al 1° maggio 2011;
- 2) di valore non superiore a € 20.000;
- 3) in cui l'Agenzia delle Entrate è parte del contenzioso.

La definizione, da attuarsi attraverso il pagamento entro il 30.11.2011, di una determinata somma, e la presentazione, entro il 2.04.2014, di una domanda di definizione in via telematica, comportava l'azzeramento delle controversie in corso (in particolare quelle in cui il contribuente aveva proposto l'atto introduttivo del giudizio), bloccandone la prosecuzione.

Successivamente, il c.d. "Decreto Milleproroghe" edizione 2011, Legge 14/2012 di conversione del DL 216/2011, è intervenuto sulla materia, riaprendo i termini per la definizione, prevedendo come sanabili quelle pendenti al 31.12.2011 e con pagamento da effettuarsi al 2.04.2012, data prevista per la presentazione delle domande relative.

Condizione essenziale per entrambe le edizioni era rappresentata dalla circostanza che non fosse intervenuta pronunzia giudiziale definitiva.

Erano inoltre da non considerare come definibili le liti instaurate con ricorsi avverso atti aventi natura diversa da quella impositiva.

Infine la lite doveva essere di importo inferiore o uguale a € 20.000 : per individuare il valore della lite bisogna fare riferimento 1) all'ammontare dell'imposta oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni, anche se irrogate con atto separato e 2) all'ammontare delle sanzioni, se il giudizio fin da subito si è instaurato con il solo fine di contestare le sanzioni collegate ad un tributo (non oggetto di contestazione), e in relazione a provvedimenti sanzionatori non collegati al tributo.

Sospensione automatica riscossione coattiva

Sempre la Legge di stabilità 2013 ha introdotto una novità riguardante i casi di riscossione coattiva di **debiti fiscali fino a 1.000 euro**. In sostanza, con questa nuova disposizione è stata abolita la disciplina contenuta nell'art. 7 del decreto legge n. 70/2011, che prevedeva, prima di intraprendere le misure cautelari ed esecutive sui debiti fino a 2.000 euro, l'obbligo di inviare al debitore due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

Con la modifica, per i debiti inferiori a € 1.000 non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio di una comunicazione al debitore mediante posta ordinaria, contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Decorsi questi 4 mesi, il concessionario può avviare le azioni cautelari ed esecutive.

Rateizzazioni ordinaria e straordinaria

Successivamente, con il D.L. n. 69/2013, c.d. "Decreto del Fare", si è provveduto ad introdurre la possibilità di chiedere dilazioni di pagamento per le cartelle esattoriali mediante la predisposizione di un piano di rientro rateizzato. La direttiva Equitalia n. 7/2012 ha disciplinato le modalità di accesso a questo strumento e ha previsto una soglia minima per beneficiare dello stesso pari a 20.000 euro (mentre prima era di 5.000 euro). È possibile chiedere un piano di rateazione ordinario fino ad un massimo di 72 rate mensili (6 anni) oppure un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni). Il piano di rateazione straordinario può essere riconosciuto solo nei casi di *comprovata e grave situazione di difficoltà* del contribuente e se ciò non sia imputabile alla sua responsabilità. L'importo minimo delle rate è di 100 euro, salvo eccezioni.

Per ottenere la dilazione basta presentare istanza ad Equitalia con domanda semplice per debiti fino a 50.000 euro, oppure con allegata la verifica della situazione di difficoltà economica per debiti oltre i 50.000 euro (per approfondimenti rimandiamo al Ns *Notiziario Nr. 23/2013*)

Nuova "rottamazione" cartelle

Per la nuova edizione di "rottamazione ruoli", la Legge 147/2013 (commi 618-624) ha previsto che i contribuenti possono pagare in **un'unica soluzione**, ed entro e non oltre il **28 febbraio 2014**, l'intero importo dovuto ad Equitalia oppure quello residuo (in caso di rateizzazione del debito), **senza applicazione di interessi**.

Sono infatti *esclusi dal pagamento* sia gli interessi di *mora* sia gli interessi di *ritardata iscrizione a ruolo*. Possono essere oggetto di questa sanatoria solo gli importi inclusi in ruoli e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati agli agenti della riscossione entro il 31.10.2013, mentre restano escluse le somme dovute per sentenza di condanna dalla Corte dei conti, che saranno dovute per intero.

Per consentire il pagamento delle somme dovute entro il 28.02.2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi consegnati entro il 30.10.2013 ed i relativi termini di prescrizione resteranno sospesi fino al 15 marzo 2014.

I contribuenti devono essere i veri e propri promotori dell'adesione. Infatti spetta ad essi andare presso gli sportelli Equitalia per verificare :

- 1) le somme iscritte a ruolo o dovute in seguito ad accertamenti esecutivi affidati in riscossione,
- 2) le date di presa in carico
- 3) le parti effettivamente sanabili.

I contribuenti possono altresì informarsi sulla propria posizione debitoria mediante la funzione **"Estratto conto on-line Equitalia"**, consultabile sul sito di Equitalia mediante delle credenziali (es.PIN fornito dall'INPS o credenziali per il "Cassetto fiscale" dell'AgE oppure nuove credenziali sito AgE).

Una volta individuati i carichi suscettibili di rottamazione, bisognerà calcolare le somme da versare per aderire alla sanatoria. Queste vanno depurate degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo e, nel caso di somme oggetto di dilazione di pagamento, occorre scomputare anche gli interessi di rateazione.

Se la data di affidamento delle somme non fosse desumibile o gli importi degli interessi non facilmente identificabili o per qualsiasi altro problema o delucidazione, è possibile chiedere assistenza agli sportelli dei concessionari. Risulta comunque preferibile far verificare allo sportello di Equitalia l'importo da versare per ottenere la sanatoria prevista dalla legge.

Dopo aver calcolato le somme dovute, bisognerà procedere al pagamento delle stesse, entro il 28 febbraio 2014 ed in un'unica soluzione: non sono previste né possibilità di effettuare pagamenti in tempi più lunghi, né in più soluzioni.

La norma non fa riferimento alle modalità di pagamento e dunque si presume che il debitore dovrà effettuare lo stesso direttamente al concessionario della riscossione competente, avendo cura di far si che tale pagamento venga imputato al carico ruolo che intende rottamare.

Spetterà poi all'agente della riscossione trasmettere, (entro il 30.06.2014) a ciascun ente interessato, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento entro la scadenza prevista e relativamente a quali codici tributo. Mediante posta ordinaria, anche i contribuenti dovranno essere informati dell'avvenuta estinzione del debito.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI : le fasi in	n breve
1) Individuare i carichi sanabili	 prendere visione degli importi iscritti a ruolo verificare le date di presa in carico individuare le partite oggetto di sanatoria
2) Determinare le somme da versare	 depurare gli importi dagli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo scomputare gli interessi di dilazione in caso di somme oggetto di rateizzazione chiedere conferma dell'importo o eventuale assistenza agli sportelli di Equitalia
3) Pagare l'importo dovuto	 in un'unica soluzione entro il 28/02/2014 direttamente presso il concessionario aver cura che il pagamento sia imputato al carico ruolo che si intende rottamare

* * * * *

Ricordiamo la Convenzione Teatro Golden-SDD Servizi



www.teatrogolden.it

Non lasciarti sfuggire l'occasione

Avrai un posto assicurato...sempre in prima fila con lo spettacolo e il divertimento!

Notiziario SDDServizi Nr 1/2014





presentano

MICHELE LA GINESTRA

In

GARBATELLA FUTBOL CLEB

(Mediano di spinta, riveduto e corretto)

Di MICHELE LA GINESTRA E ADRIANO BENNICELLI

Con Federica Rizzo Viola, Carla Tutino Contrabbasso, Stefano Calderano Chitarra e con Emanuel Caserio, Ida Basile, Giulio Benvenuti, Alessandra Micozzi

movimenti coreografici Laura Ruocco musiche Antonio Di Pofi regia ROBERTO MARAFANTE



Prodotto da Teatro Sette e Andrea Maia per il teatro Golden lo spettacolo, nel suo stile brillante e spensierato, ci racconta una storia di amore, di amicizia e di calcio; la storia di un uomo abituato ad allenarsi, sempre, costantemente... anche per scrivere una lettera. Un vero e proprio racconto teatrale, un omaggio al grande capitano della Roma Agostino Di Bartolomei. Inoltre, per completare il quadro dei ricordi, i quattro giovani attori, si muoveranno sul palco, impersonando di volta in volta i co-protagonisti della vita di Marco, un calciatore mediocre, un semplice mediano di spinta della serie cadetta... ma si sa, "i mediani non fanno la storia, i mediani sudano e basta, recuperano palloni e lavorano sui polmoni" ... Che poi è un modo più interessante per dire che non fanno niente di interessante... Però, in questa storia, come nella vita, anche le cose meno interessanti possono sorprendentemente diventarlo; come lo sbattere un pallone contro una saracinesca, che lì per lì, sembra una cosa inutile, ma può servire a non sentirsi soli... Insomma, Garbatella futbol cleb è uno spettacolo molto divertente e, allo stesso tempo, profondo, per parlare della vita partendo dal calcio.

ORARI

Dal martedì al sabato ore 21.00 –Domenica ore 17.00 Sabato 11 e sabato 18 gennaio anche ore 17.00

PREZZI BIGLIETTI

Intero: 25+2 di prevendita Ridotto: 20+2 di prevendita Ridotto Cral: 18+2 di prevendita Gruppi: 15+1 di prevendita

TEATRO GOLDEN

Via Taranto 36 - Tel 06.70493826 - info@teatrogolden.it; www.teatrogolden.it